


Zurigò Natanti

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Natanti
e Altri Rischi Diversi

Natanti uso diporto e privato.

Glossario e Condizioni di Assicurazione



Indice

Glossario pag. 1 di 2

Condizioni Generali di Assicurazione pag. 1 di 11

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio Variazione del Rischio	pag. 1 di 11
Articolo 2 - Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato	pag. 1 di 11
Articolo 3 - Esclusione	pag. 1 di 11
Articolo 4 - Estensione territoriale	pag. 1 di 11
Articolo 5 - Oneri fiscali	pag. 1 di 11
Articolo 6 - Durata del contratto	pag. 1 di 11
Articolo 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	pag. 1 di 11
Articolo 8 - Rinnovo del contratto	pag. 1 di 11
Articolo 9 - Trasferimento di proprietà del Natante – Risoluzione anticipata del contratto	pag. 2 di 11
Articolo 10 - Furto del Natante	pag. 2 di 11
Articolo 11 - Sospensione temporanea del contratto	pag. 2 di 11
Articolo 12 - Riattivazione del contratto	pag. 2 di 11
Articolo 13 - Condizioni particolari Libro Matricola	pag. 2 di 11
Articolo 14 - Altre assicurazioni	pag. 2 di 11
Articolo 15 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro	pag. 2 di 11
Articolo 16 - Rinvio alle norme di legge	pag. 3 di 11
Articolo 17 - Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento	pag. 3 di 11

Condizioni valide unicamente per le Sezioni Incendio, Furto e Salvaspese pag. 4 di 11

Articolo 18 - Esclusioni	pag. 4 di 11
Articolo 19 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	pag. 4 di 11
Articolo 20 - Degrado d'uso e Valore a nuovo	pag. 4 di 11
Articolo 21 - Forma di Assicurazione	pag. 4 di 11
Articolo 22 - Scoperto a carico dell'Assicurato	pag. 4 di 11
Articolo 23 - Determinazione dell'ammontare del danno	pag. 4 di 11
Articolo 24 - Liquidazione dei danni	pag. 4 di 11
Articolo 25 - Pagamento dell'Indennizzo	pag. 5 di 11
Articolo 26 - Recuperi	pag. 5 di 11
Articolo 27 - Adeguamento del valore assicurato	pag. 5 di 11
Articolo 28 - Diritto di surrogazione	pag. 5 di 11

Sezione 1 – Responsabilità Civile verso Terzi pag. 6 di 11

Condizioni pag. 6 di 11

Articolo 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 6 di 11
Articolo 1.2 - Esclusioni e rivalsa	pag. 6 di 11
Articolo 1.3 - Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione e del contrassegno	pag. 6 di 11
Articolo 1.4 - Gestioni delle vertenze	pag. 6 di 11
Articolo 1.5 - Responsabilità civile per fatto di figli minori	pag. 6 di 11
Articolo 1.6 - Danni a cose ed animali di terzi (provocati da Natante ad uso privato/diporto)	pag. 6 di 11

Condizioni Aggiuntive pag. 6 di 11

Premessa	pag. 6 di 11
Articolo 1.7 - Responsabilità civile dei trasportati	pag. 6 di 11
Articolo 1.8 - Ricorso terzi da incendio	pag. 6 di 11
Articolo 1.9 - Natanti adibiti a scuola guida	pag. 7 di 11
Articolo 1.10 - Attività idrosportiva – Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano	pag. 7 di 11
Articolo 1.11 - Limiti di navigazione	pag. 7 di 11
Articolo 1.12 - Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2	pag. 7 di 11

Forma Tariffaria Tariffa Fissa senza Pejus	pag. 8 di 11
Documenti necessari	pag. 8 di 11
Articolo 1.13 - Sostituzione del contratto	pag. 9 di 11
Articolo 1.14 - Sostituzione del Natante	pag. 9 di 11
Sezione 2 – Incendio, Furto e Salvaspese (operanti se richiamate in Polizza)	pag. 10 di 11
Condizioni	pag. 10 di 11
Articolo 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 10 di 11
Articolo 2.2 - Esclusioni	pag. 10 di 11
Prestazioni Aggiuntive	pag. 10 di 11
Articolo 2.3 - Corpi di veicoli terrestri	pag. 10 di 11
Articolo 2.4 - Salvaspese (richiamata in Polizza come Perdite Pecuniarie)	pag. 10 di 11
Consigli utili in caso di Sinistro	pag. 11 di 11

Glossario

Accessori di serie - installazioni stabilmente fissate al Natante costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e Optional - installazioni stabilmente fissate al Natante non rientranti nel novero degli accessori di serie.

Allagamento - presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto dovuta a rottura di impianti idrici, igienici, termici, infiltrazione di acqua dal terreno o mancato/ridotto smaltimento di acque da parte degli impianti di scarico o drenaggio.

Alluvione - inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.

Allaggio - operazione con la quale la nave viene posta a secco (a terra) per rimessaggio, su apposito scalo o bacino di carenaggio per lavori.

Apparecchi audiofonovisivi - si intendono radio – registratori – lettori CD/DVD/file multimediali – televisori/impianti video – computer di bordo – navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al Natante e non estraibili. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Appendice (di Polizza) - atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.

Appropriazione indebita - è il reato, di cui all'art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

Assicurato - il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione - garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale - è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Codice della navigazione - il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

Codice delle Assicurazioni - il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Compagnia - è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Condizioni Generali di Assicurazione - le clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo, e che vengono integrate dalle condizioni speciali ed aggiuntive.

Contraente - persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Contravvenzione - è un Reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso:

- per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danneggiamento volontario (Atto di) – c.d. Vandalismo - si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile – in maniera totale o parziale – un bene altrui. E' il Delitto descritto e punito dall'art. 635 del Codice Penale.

Danno extracontrattuale - è il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito: ad esempio quello del derubato, o i danni da incidenti stradali conseguenti alla circolazione dei veicoli o alla navigazione. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Degrado d'uso - è il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Delitto - è un reato (vedi alla voce Reati) più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto.

Il Delitto è punito con la multa o la reclusione.

Esplosione - sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fatto illecito - consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non si considera Fatto illecito la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Franchigia - l'importo prestabilito che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo.

Furto - è il Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto - danno subito dal Natante per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Intermediario Assicurativo - la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Incendio - combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente - il Sinistro occorso non volutamente al Natante in navigazione dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla navigazione.

Inclusione - inserimento di un veicolo nelle polizze a Libro Matricola e conseguente modifica del contratto assicurativo.

Indennizzo - la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile in termini di Polizza.

Infortunio - ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Invalidità permanente - perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Lesioni personali colpose - Reato di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art. 590 C.P.).

Libro Matricola - l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo.

Libro Matricola Flotta - l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo relativo a un parco veicolare composto da almeno 31 mezzi o da 5 a 30 mezzi di cui almeno uno non rientrante in quelli previsti per il "Libro Matricola Miniflotta".

Libro Matricola Miniflotta - l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo relativo a un parco veicolare composto da 5 a 30 mezzi, appartenente alle seguenti tipologie: Autovetture uso privato o promiscuo; Ciclomotori o Motocicli uso privato; Autocarri, Autocarri con rimorchio, Autoarticolati, Autosnodati, Trattori stradali con gancio, Rimorchi di autocarri, Carro attrezzi, Veicoli cinema, Autobetoniere, Autoscala, Gru autocarrata, solo conto proprio; Macchina operatrice semovente; Rullo compressore; Carrello trattore; Carrello rimorchiato conto proprio; Macchine agricole solo conto proprio con e senza traino; Rimorchi di macchine agricole.

Massimali - somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'Assicurazione.

Minimo di Scoperto - qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello Scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

Natante - unità da diporto con esclusione delle unità non dotate di motore; i Natanti fino a 25 tonnellate di stazza lorda che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e i motori amovibili di qualsiasi potenza risultando in tal caso assicurato - per la sola garanzia di Responsabilità Civile - il Natante al quale vengono collocati di volta in volta.

Polizza - il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione.

Premio - la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Procedimento penale - è il procedimento volto a verificare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.

Rapina - è il Reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

Reato - violazione della legge penale. I reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Reclamante - un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, dell'intermediario assicurativo o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Ricovero - la degenza con pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento - somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio - la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro - l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Scoperto - percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il Minimo indicato in Polizza.

Scoppio - repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Spese di giustizia - sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Surrogazione (Diritto di) - la Compagnia che ha indennizzato il Sinistro all'Assicurato si sostituisce nei diritti che quest'ultimo vanta verso i responsabili del Sinistro.

Tariffa - la Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo eventuale rinnovo.

Transazione - accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Unità da diporto - la costruzione destinata alla navigazione da diporto, per scopi ricreativi o sportivi non agonistici, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o Natante da diporto, come definita dalla Legge 11 Febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.

Usura - il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore a nuovo - è il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del Natante oggetto dell'Assicurazione al momento del Sinistro.

Valore assicurato - è il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale - è il valore del Natante corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato dall'Eurotax "Giallo" e "Blu".

Varo - operazione mediante la quale una nave viene fatta scendere in mare dallo scafo, sul quale è stata costruita o riparata.

Vertenza Contrattuale - controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Condizioni Generali di Assicurazione

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio

Il Premio è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal Contraente. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).

Ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 7.09.2005 n. 209 nei casi di azione diretta del/dei danneggiato/i nei confronti della Compagnia, la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa verso il Contraente/Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato/i, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni, previste nella Polizza o nelle norme di legge applicabili, che avrebbero consentito alla Compagnia di rifiutare o ridurre la prestazione assicurativa.

Articolo 2

Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato

Considerato che il Premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del Natante o del locatario nel caso di contratti di leasing, il proprietario e/o Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto alla Compagnia, **a mezzo fax o raccomandata**, il cambiamento di residenza del proprietario o del locatario del Natante, intervenuto in corso di contratto.

In mancanza di comunicazione si applicherà il disposto del precedente art. 1.

Articolo 3

Esclusione

- ***L'Assicurazione non è operante durante la partecipazione del Natante (salvo si tratti di regate veliche) a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara. Nel caso di regate veliche non sono considerati terzi i membri dell'equipaggio***

Articolo 4

Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

Articolo 5

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 6

Durata del contratto

Il contratto può essere stipulato con una delle seguenti durate:

- Annuale o annuale più frazione

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente,

annuale più frazione e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta.

In caso di contratto di durata annuale più frazione, la Polizza ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). Non è possibile recedere alla scadenza della frazione.

La Compagnia ne estende l'operatività fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in Polizza, e l'estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.

- Temporanea

Il contratto può avere durata di 180 giorni.

La durata cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta.

La durata Temporanea non è consentita per le polizze a Libro Matricola.

Articolo 7

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

Il Premio o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di Premio si paga alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia o appendici emesse dall'Intermediario Assicurativo che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario Assicurativo cui è assegnato il contratto, autorizzato dalla Compagnia stessa all'incasso dei Premi e a rilasciare il certificato di Assicurazione ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Il Premio è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio, sono stati pagati; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto (art. 1901 del Codice Civile). Fatto salvo i casi di pagamento di una rata intermedia e di proposta rinnovo, l'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24:00 qualora sia espressamente indicato in Polizza e nel certificato di Assicurazione.

In caso di frazionamento del Premio, il mancato pagamento di una rata intermedia comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della rata sino alle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene perfezionato. ***Il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata intermedia non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.***

Articolo 8

Rinnovo del contratto

La Compagnia prima della scadenza contrattuale, può formulare al Contraente una Proposta di rinnovo comunicandogli il Premio da corrispondere.

Il Contraente che voglia accettare la proposta di rinnovo manifesta la sua accettazione con il pagamento del Premio entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza.

La modalità per rinnovare il Contratto è la seguente:

1. almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto la Compagnia invia al Contraente una comunicazione scritta contenente la data di scadenza del contratto;
2. la Compagnia formula la proposta di rinnovo e comunica al Contraente tramite l'Intermediario Assicurativo il Premio da corrispondere;

3. il Contraente entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del Contratto provvede al pagamento del Premio;
4. il Contraente riceve la quietanza del pagamento del Premio.

Il Contraente che non sia interessato ad accettare la proposta di rinnovo, ma voglia modificare il contenuto del contratto con l'inclusione di nuove garanzie, modifica o rinuncia di quelle esistenti, dovrà rivolgersi all'Intermediario Assicurativo e stipulare un nuovo contratto.

Articolo 9

Trasferimento di proprietà del Natante – Risoluzione anticipata del contratto

a) In caso di trasferimento della proprietà del Natante il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato di Assicurazione e il contrassegno, così da potersi adottare una delle soluzioni di seguito previste:

- a.1) nel caso di trasferimento della proprietà del Natante assicurato, se il Contraente/venditore chiede il trasferimento del contratto di Assicurazione ad un altro Natante di sua proprietà non già coperto da Assicurazione, si procederà all'eventuale conguaglio del Premio con quello dovuto per il nuovo Natante (ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno);
- a.2) nel caso di trasferimento di proprietà del Natante assicurato che comporti la cessione del contratto di Assicurazione ad altro soggetto, **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia**, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di Assicurazione e contrassegno.

Il Contraente resta tenuto al pagamento delle rate di Premio successive fino al momento di detta comunicazione.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'Assicurazione dello stesso Natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto;

- a.3) nel caso di trasferimento della proprietà del Natante assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce al Contraente il rimborso del Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della consegna del certificato di Assicurazione e del contrassegno, **a condizione che il proprietario consegni la certificazione attestante la vendita del Natante stesso.**

Il contratto pertanto verrà annullato dalla data della consegna della documentazione di cui sopra;

- a.4) qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al Natante distrutto o demolito sia trasferito ad un altro Natante di sua proprietà non già coperto da Assicurazione, per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., la Compagnia procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo Natante.

Per contratti di durata inferiore all'anno, la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Articolo 10

Furto del Natante

In caso di Furto del Natante il contratto cessa a decorrere dalla data di scadenza del certificato di Assicurazione. Il

Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di Furto presentata all'Autorità competente.

Per contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di Appropriazione indebita del Natante. In tal caso il Contraente è tenuto a fornire copia della denuncia o della querela presentata all'autorità competente.

Articolo 11

Sospensione temporanea del contratto

Per i Natanti non è prevista la possibilità di sospensione del contratto.

Articolo 12

Riattivazione del contratto

Per i Natanti non è prevista la possibilità di riattivazione del contratto.

Articolo 13

Condizioni particolari Libro Matricola

Per i Natanti non è possibile stipulare Polizze amministrate a Libro Matricola.

Articolo 14

Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di sinistri, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare per iscritto tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Articolo 15

Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Per i Natanti, se nel Sinistro sono coinvolti terzi o loro beni, l'avviso di Sinistro deve essere effettuato secondo lo schema del modulo "Constatazione amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro" (modulo blu).

Nei casi di Furto, Rapina, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il Sinistro Furto o Rapina è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

A seguito del Furto totale del Natante assicurato è fatto obbligo di consegna delle relative chiavi in dotazione, dietro richiesta della Compagnia.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il Risarcimento del terzo danneggiato (art. 1915 del Codice Civile).

Articolo 16
Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 17
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli riparatori convenzionati con l'Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich.it).

L'Assicurato che si rivolga ad un riparatore non convenzionato con l'Assicuratore e che intenda cedere a tale riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà

inoltrare all'Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: mail all'indirizzo ccu.motor@it.zurich.com, oppure via fax al nr 02.2662.2156 oppure lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio CCU
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano

In caso di mancato riscontro da parte dell'Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell'Assicurato che vanti un credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l'Assicuratore sulla quantificazione dell'Indennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

Condizioni valide unicamente per le Sezioni Incendio, Furto e Salvaspese

Articolo 18 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico;
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, grandine, venti oltre gli 80 km/h, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e **Danneggiamento volontario (c.d. Vandalismo)**;
- dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- causati da allagamenti non conseguenti ad alluvioni;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali) del Contraente, dell'Assicurato, del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del **Natante** assicurato;
- conseguenti ad **Appropriazione indebita**;
- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da **Incendio** del **Natante** assicurato;
- provocati da materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione.

Articolo 19 Riparazioni – Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

La **Compagnia** ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'**Indennizzo**. Pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'oggetto dell'**Assicurazione** danneggiato presso il cantiere navale, l'**Assicurato** non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della **Compagnia**, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di **Sinistro**. In deroga a quest'ultimo termine, la **Compagnia** ha comunque la facoltà di:

- far eseguire direttamente le riparazioni ove gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio;
- entrare in possesso di quanto residua del veicolo dopo il **Sinistro**, corrispondendone il Valore. Per tale motivo il veicolo non potrà essere radiato o venduto prima del controllo dei danni effettuato da un perito di fiducia di Zurich.

Articolo 20 Degrado d'uso e Valore a nuovo

Degrado d'uso

Si definisce "Degrado d'uso" il rapporto fra il **Valore commerciale** dell'oggetto dell'**Assicurazione** al momento del **Sinistro** e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.

Articolo 21 Forma di Assicurazione

Forma di Assicurazione – Valore Intero

L'**Assicurazione** viene prestata a **Valore Intero**, Forma di

Assicurazione che prevede la copertura per il **Valore commerciale** dell'oggetto assicurato.

Questa Forma di Assicurazione comporta l'eventuale applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Tale regola non sarà comunque applicata nel caso in cui al momento della stipulazione del contratto sia stato assicurato, l'effettivo **Valore commerciale** del bene assicurato ovvero il prezzo di listino nel caso di bene a nuovo.

Articolo 22 Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **Sinistro** la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** l'**Indennizzo** con deduzione della percentuale di **Scoperto** e relativo **Minimo** indicato in **Polizza** (ove previsto).

Articolo 23 Determinazione dell'ammontare del danno

Per Forma di Assicurazione a Valore Intero

In caso di perdita totale del motore amovibile o del **Natante** con motore inamovibile, l'ammontare del danno è determinato dal **Valore commerciale** che l'oggetto dell'**Assicurazione** aveva al momento del **Sinistro**.

Si considera perdita totale del bene assicurato anche quando le spese di riparazione sono superiori al 70% del **Valore commerciale** del bene stesso al momento del **Sinistro**.

Pertanto **in caso di liquidazione del Valore commerciale del bene assicurato il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del bene danneggiato, nonché a cedere il bene ad un soggetto dalla stessa indicato.**

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti dell'oggetto dell'**Assicurazione** danneggiate e/o sottratte, **dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento di dette parti a causa della loro Usura o vetustà. (vedi la definizione di "Degrado d'uso" all'Articolo 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione).**

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il Valore commerciale che il bene assicurato aveva al momento del Sinistro ed il valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso fermo restando quanto disposto dal successivo comma.

Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il bene assicurato aveva al momento del Sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del Sinistro e quello assicurato.

Nella determinazione dell'ammontare dell'**Indennizzo** si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nella misura in cui l'**Assicurato** la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel **Valore assicurato**.

Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia di proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'**Indennizzo** in proporzione ai canoni di leasing pagati dal locatario alla data del **Sinistro**.

Articolo 24 Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla **Compagnia** e dall'**Assicurato**.

In caso di **Furto** totale la liquidazione potrà avvenire solo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del **Sinistro**.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisio-

ni sono prese a maggioranza di voti. **Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Sinistro è accaduto.**

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.**

Articolo 25 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito in Euro mediante bonifico od assegno nei limiti previsti dalla Legge. **Limitatamente al caso di Furto totale previa consegna del certificato del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione del bene assicurato se soggetto ad iscrizione.**

La Compagnia ha tuttavia la facoltà di richiedere, sostenendone le relative spese:

- **la procura notarile a vendere a favore della Società solvente.**

Articolo 26 Recuperi

Quando l'Assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia. Qualora il recupero sia avvenuto:

- **prima del pagamento dell'Indennizzo, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'articolo 23;**
- **dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato potrà optare se:**

a) **procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il proprietario del veicolo inoltre, ove non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenerne il ricavato della vendita;**

b) **rientrare in possesso del veicolo restituendo alla Compagnia l'Indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente articolo 23).**

Articolo 27 Adeguamento del Valore assicurato

La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto annuale, o annuale più frazione (per quest'ultimo alla scadenza dell'intero periodo assicurativo), e **su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il valore del bene assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso.

Articolo 28 Diritto di surrogazione

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo pagato.

Sezione 1 – Responsabilità Civile verso Terzi

Condizioni

Articolo 1.1

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti** le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza del Natante in acque pubbliche.

L'Assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione del Natante in acque private.

Articolo 1.2

Esclusioni e rivalsa

L'Assicurazione non è operante:

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- **per il battello di servizio e/o motore non principale;**
- **nel caso di Natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente o se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla Legge vigente;**
- **nel caso di Natante con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di Natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;**
- **nel caso di Natante dato a noleggio con equipaggio, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o della licenza di navigazione;**
- **in caso di dolo o colpa grave del conducente, del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona a cui è affidato il Natante a qualsiasi titolo;**
- **nel caso in cui al momento del Sinistro il conducente guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 1120 del Codice della navigazione (salvo specifica pattuizione in base all'art. 1.12);**
- **nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dei Natante assicurato non indicate sul certificato di navigabilità (art. 381 del Codice della Navigazione).**

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Articolo 1.3

Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Compagnia vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.

La Compagnia emetterà su richiesta del Contraente il nuovo certificato e contrassegno di Assicurazione.

Articolo 1.4

Gestioni delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penali.

Articolo 1.5

Responsabilità civile per fatto di figli minori

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, dalla navigazione, del Natante identificato in Polizza purché avvenuta all'insaputa dello stesso, per danni arrecati a terzi da Fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile.

Tale garanzia opera entro i limiti del Massimale di responsabilità civile indicato in Polizza.

Articolo 1.6

Danni a cose ed animali di terzi (provocati da Natante ad uso privato/diporto)

La Compagnia assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante a cose ed animali di terzi.

L'Assicurazione è stipulata con una Franchigia per ogni Sinistro nella misura indicata in Polizza.

La Compagnia conserva il diritto di gestire la Vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della Franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del Natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

Condizioni Aggiuntive

Premessa

La Compagnia assicura i rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive non compresi nell'Assicurazione obbligatoria.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive che seguono.

Articolo 1.7

Responsabilità civile dei trasportati

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del Natante identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della navigazione, **esclusi i danni al conducente ed al Natante stesso. Tale garanzia opera entro il limite del Massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.**

Articolo 1.8

Ricorso terzi da incendio

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di Incendio del Natante, Esplosione o Scoppio quando il veicolo è posto in giacen-

za in acque private. La Compagnia risponde **fino alla concorrenza di 500.000 euro** dei danni diretti e materiali cagionati dal Sinistro a persone, animali e cose di terzi **che non siano compresi tra le persone enumerate all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni**. La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del Massimale suindicato**.

Sono comunque esclusi:

- a) **i danni da inquinamento biologico, chimico e da contaminazione;**
- b) **i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato/Contraente;**
- c) **i danni contemplati dall'Assicurazione obbligatoria;**
- d) **i danni relativi alle persone e al Natante quando lo stesso si trova in giacenza a terra nonché in conseguenza delle operazioni di Alaggio, Varo e trasporto del Natante sulla terraferma;**
- e) **i danni determinati da dolo.**

Articolo 1.9

Natanti adibiti a scuola guida.

L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi:

- l'esaminatore,
- l'allievo conducente anche quando è alla guida,
- l'istruttore durante l'esame dell'allievo conducente.

Articolo 1.10

Attività idrosciatoria – Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano (operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

La Compagnia assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

Articolo 1.11

Limiti di navigazione

(operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

Qualora il Natante assicurato sia adibito ad uso privato o diporto, i

limiti di navigazione, di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. Nel caso di Natante, di cui agli artt. 125 del D.Lgs. 209/2005 e 8 del Decreto Min. Sviluppo Economico n. 86 del 1 aprile 2008, giacente in acque territoriali Italiane, la copertura assicurativa si intende valida per la durata della permanenza in Italia.

Articolo 1.12

Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2

La Compagnia rinuncia altresì – qualunque sia l'uso a cui il tipo di Natante indicato in Polizza è adibito – al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario (o locatario) del mezzo assicurato, quando alla guida dello stesso risulti il conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; mentre, **nei confronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario) limiterà la rivalsa ad un importo pari al Sinistro, con il massimo che si differenzia secondo i casi di seguito indicati:**

Guida in stato di ebbrezza

TASSO ALCOLEMICO:

• inferiore o uguale a 1,2 g/l	no rivalsa
• superiore a 1,2 g/l e inferiore o uguale a 1,8 g/l	2.000 euro
• superiore a 1,8 g/l e inferiore o uguale a 2,5 g/l	5.000 euro
• oltre 2,5 g/l	10.000 euro

Guida sotto l'effetto di stupefacenti:

10.000 euro

Nel caso in cui sia attestata **la guida in stato di ebbrezza senza l'indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato, la Compagnia applicherà la rivalsa di 10.000 euro.**

Si precisa altresì che qualora il proprietario o locatario fosse a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento a quest'ultimo del veicolo, la Compagnia conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini di cui all'art. 1.2 - **Esclusioni e rivalsa.**

Forma Tariffaria Tariffa Fissa senza Pejus

La Forma Tariffaria "Tariffa Fissa" nella forma "senza pejus" non prevede nessuna maggiorazione in presenza di sinistri.

Documenti necessari

Per la stipula del contratto devono essere presentati i documenti richiesti nella seguente tabella:

Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile verso Terzi				
Natante non assicurato in precedenza	Natante iscritto alla Capitaneria di porto	1		
	Natante proveniente da cessione del contratto	1	4	
Natante già assicurato in precedenza	con un'altra Compagnia di Assicurazione	1		
	rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto per cui sia cessata la navigazione	1	2	
	con un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	1		
	per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi	1	3	

LEGENDA

- 1 Libretto di navigazione
- 2 Copia denuncia di Furto (o di Appropriazione indebita) rilasciata dall'Autorità competente o documentazione di demolizione o documentazione di vendita
- 3 Dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo attestante l'identificazione dell'utilizzatore del Natante e del relativo periodo di utilizzo
- 4 Copia della Cessione del contratto

Articolo 1.13
Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

Articolo 1.14
Sostituzione del Natante

La sostituzione del Natante dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione o di consegna in "conto vendita" del Natante assicurato ovvero nel caso di sua demolizione o distruzione. ***In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.*** È data facoltà al Contraente di richiedere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi riferito alle garanzie non più previste sul nuovo Natante.

Sezione 2 – Incendio, Furto e Salvaspese (operanti se richiamate in Polizza)

Condizioni

Articolo 2.1

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura tra i rischi della garanzia Incendio e Furto le Unità da diporto con esclusione delle unità non dotate di motore; i Natanti fino a 25 tonnellate di stazza lorda che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e i motori amovibili di qualsiasi potenza con esclusione del Natante al quale vengono collocati di volta in volta.

La Compagnia si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni descritte nel presente articolo**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal bene assicurato descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul bene assicurato, il cui valore deve essere compreso nei "Valori assicurati", contro i rischi:

- Incendio, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine;
- Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al bene assicurato nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del bene stesso.

Il valore degli Optional e Accessori non di serie stabilmente fissati sul bene assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza nella casella "Optional e Accessori non di serie" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto degli stessi.

In assenza della documentazione fiscale di acquisto degli stessi gli Optional e Accessori non di serie di Valore a nuovo superiore a 500 euro, dovranno essere specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e modello.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero.

Articolo 2.2

Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" l'Assicurazione non comprende altresì i danni:

- derivanti da Furto di motori marini e moto d'acqua per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
- derivanti da Furto di Natanti non muniti di targa con motore amovibile o parti di esse;
- derivanti da Furto degli Apparecchi audiofonovisivi e di altre apparecchiature del genere installati sui Natanti.

Prestazioni Aggiuntive

Articolo 2.3

Corpi di veicoli terrestri

1. Incendio da eventi socio-politici

La copertura è estesa ai danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e Atti di Danneggiamento volontario (c.d. Vandalismo). **In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità.**

2. Navigazione abusiva

(operante solo se presente la garanzia Furto e nei limiti da essa previsti)

L'Assicurazione vale anche per i danni subiti dall'oggetto dell'Assicurazione durante la navigazione abusiva a seguito di

Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.

3. Caduta "corpi orbitanti"

Sono indennizzabili i danni causati al bene assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **esclusi ordigni esplosivi.**

La garanzia è prestata fino all'ammontare dei "Valori assicurati" per la garanzia Incendio e Furto, il cui massimo è rappresentato dal Valore commerciale del bene assicurato al momento del Sinistro.

Articolo 2.4

Salvaspese

(richiamata in polizza come Perdite Pecuniarie)

Salvaspese FORMA A

1. Autorimessaggio e trasporto

In caso di Rapina, Furto o Incendio del bene assicurato, la Compagnia rimborserà – **sino ad un massimo di 500 euro per Sinistro** – le spese sostenute per il trasporto e/o Ricovero temporaneo disposto dall'Autorità e conseguenti al ritrovamento o inerenti alla rimozione.

2. Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura del bene assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del mezzo medesimo bene identificato in Polizza, la Compagnia rimborserà – **fino ad un massimo di 250 euro per evento** – le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura del bene assicurato e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto.

3. Garanzia bagaglio

In caso di Incendio o di Incidente da navigazione che comportino la perdita totale del bene assicurato identificato in Polizza o l'antiteconomicità della sua riparazione, la Compagnia rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio, **fino ad un massimo di 250 euro per evento. La garanzia è valida esclusivamente per Enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati** quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati. **Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli Apparecchi audiofonovisivi, apparecchi ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà presentare denuncia all'Autorità e fornirne copia alla Compagnia.**

4. Ripristino dei sistemi di antifurto

In caso di totale distruzione del sistema di antifurto a seguito di Incendio o di Incidente da navigazione la Compagnia rimborserà – **fino ad un massimo di 750 euro per evento** – le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino dello stesso.

L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l'esistenza dell'antifurto al momento del Sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Obbligatoria o, sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul bene assicurato.

La garanzia è valida per un solo evento all'anno.

Consigli utili in caso di Sinistro



Denuncia di Sinistro

In caso di Sinistro, il Codice Civile stabilisce che l'Assicurato ne debba dare comunicazione alla propria Compagnia entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.

I sinistri che hanno causato lesioni mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore.



Atti giudiziari

Ad evitare pregiudizi, occorre consegnare alla Compagnia, al più presto, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testimoni, foto, certificazioni, ecc.).



Incendio e Furto

In caso di Sinistro derivante da questi fatti occorre presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia.



Nel caso in cui il Sinistro avvenga all'Estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e – al rientro in Italia – ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Una copia delle denunce deve essere consegnata all'Intermediario Assicurativo cui è assegnato il contratto.



Sinistri con controparti estere

Anche in caso di Incidente avvenuto all'estero occorre compilare il modello di "Constatazione Amichevole di Incidente".

In mancanza di tale modulo è indispensabile scambiare i relativi dati incluso il nome della Compagnia di Assicurazione estera.

Per effettuare la denuncia, il modulo compilato deve essere inviato o consegnato tempestivamente all'Intermediario Assicurativo o alla propria Compagnia.

Per effettuare la richiesta di Risarcimento occorre distinguere:

- ***Sinistro avvenuto nelle acque territoriali italiane con qualsiasi Natante straniero:*** la richiesta di Risarcimento va presentata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione n. 39 – 20145 Milano – Telefono +39 02 34 96 81 qualora il Natante Straniero sia munito di un certificato internazionale di Assicurazione emesso da un Ufficio nazionale con il quale l'UCI ha sottoscritto una convenzione apposita (attualmente Austria, Germania, Malta, Slovenia). Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.ucimi.it. Se il Natante Straniero ha stipulato un contratto di Assicurazione per la responsabilità civile con un'impresa di Assicurazione ai sensi dell'art 8 del D.M. n 86/2008 la richiesta di Risarcimento andrà presentata alla suddetta impresa di Assicurazione. Qualora il Natante non sia identificato o non risulti assicurato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., Via Yser, 14 - 00198 Roma.
- ***Sinistro avvenuto in acque territoriali straniere:***
 - occorre ***sempre*** inoltrare la richiesta danni al responsabile del Sinistro e al suo assicuratore straniero.

Per ogni ulteriore eventuale informazione sulla procedura liquidativa, è possibile rivolgersi al proprio Intermediario Assicurativo o consultare il sito www.zurich.it.

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.1984.CGA - ed. 01.2019



ZURICH[®]